



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Via Due Giugno, 22 - 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2013

PARTE GENERALE**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2	INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE	pag. 4
ART. 3	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	pag. 5
ART. 4	DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI ED ORDINANZA DEL SINDACO	pag. 5

TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 5	DEFINIZIONI	pag. 6
ART. 6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 7
ART. 7	I RIFIUTI URBANI	pag. 7
ART. 8	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	pag. 8

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 9	FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE	pag. 9
ART. 10	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	pag. 9
ART. 11	NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI	pag. 10
ART. 12	LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA	pag. 11
ART. 13	DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI	pag. 11
ART. 14	NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE	pag. 12
ART. 15	REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag. 12

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 16	SISTEMI DI RACCOLTA	pag. 13
ART. 17	CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO	pag. 13
ART. 18	ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag. 13
ART. 19	REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI	pag. 15
ART. 20	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	pag. 16

TITOLO V GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

ART. 21	RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE	pag. 17
ART. 22	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 17
ART. 23	RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE	pag. 18
ART. 24	RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI / NATANTI E RESIDUI DI CARICO	pag. 18
ART. 25	RIFIUTI PROVENIENTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA	pag. 19
ART. 26	RIFIUTI COSTITUITI DA BENI DUREVOLI (RAEE)	pag. 19

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 27	DEFINIZIONI	pag. 20
ART. 28	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI	pag. 20
ART. 29	DIVIETI	pag. 21

TITOLO VII PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 30	SERVIZI VARI DI PULIZIA	pag. 22
ART. 31	OBBLIGHI GENERALI	pag. 22
ART. 32	CESTINI STRADALI	pag. 22

ART. 33	SPAZZAMENTO STRADALE	pag. 22
ART. 34	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI	pag. 23
ART. 35	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 23
ART. 36	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 23
ART. 37	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	pag. 23
ART. 38	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	pag. 24
ART. 39	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. 24
ART. 40	OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI	pag. 24
ART. 41	ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	pag. 24
ART. 42	POZZETTI STRADALI	pag. 24
ART. 43	CAROGNE DI ANIMALI	pag. 24
ART. 44	RACCOLTA DI INDUMENTI USATI	pag. 25
ART. 45	RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE	pag. 25
ART. 46	RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	pag. 25
ART. 47	CONDUZIONE DEGLI ANIMALI	pag. 25
ART. 48	CAVE E CANTIERI EDILI E TERRENI COLTIVATI	pag. 26
ART. 49	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	pag. 26
ART. 50	BONIFICA DEI SITI	pag. 26

TITOLO VIII SANZIONI

ART. 51	ABBANDONO DI RIFIUTI	pag. 27
ART. 52	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 27
ART. 53	VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO	pag. 27

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54	NORME DI RINVIO	pag. 29
ART. 55	NORME DI ATTUAZIONE	pag. 29
ART. 56	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. 29

ALLEGATI TECNICI

ALL. 1	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER QUALITA' E QUANTITA'	pag. 30
ALL. 2	AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag. 31

PARTE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di gestione dei rifiuti urbani è uno strumento obbligatorio redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e tratta dei seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria e ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - h) la gestione distinta dei rifiuti pericolosi.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. L'amministrazione comunale, nella convinzione che sia necessario conseguire elevati standard di gestione dei rifiuti urbani e di tutela igienico sanitaria del territorio, coadiuvata dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, introduce, innova e mantiene aggiornate le tecniche di gestione dei rifiuti, adeguandole ai migliori livelli qualitativi.
4. La definizione dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Comune.

ARTICOLO 2

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Il Comune e il Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o di energia. Il Comune, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e centri di raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze dei cittadini.
2. Parimenti il Comune e il Gestore, anche attraverso i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste, garantiscono all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.
3. Con gli strumenti di cui sopra il Comune, anche tramite il Gestore, comunicherà all'utenza le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
4. Il Comune, sulla base dei dati forniti dal Gestore del servizio di raccolta, comunicherà all'utenza con cadenza annuale le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati e degli obiettivi stabiliti per i prossimi esercizi.
5. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219 del D.Lgs n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006.

6. Le Pubbliche amministrazioni e il gestore incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
 - a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
 - b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il sistema di tariffazione dell'attività di gestione dei rifiuti urbani viene determinato secondo le previsioni dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006. Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e individuato con il DPR n. 158/1999, per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, di cui all'art. 11 del presente regolamento, è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale, di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituzione e la relativa applicazione della tassa è disposta dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

ARTICOLO 4

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ED ORDINANZA DEL SINDACO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, così come è vietato incendiare i rifiuti, è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, così come stabilito dall'art. 192 D. Lgs. 152/2006. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

TITOLO II - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ARTICOLO 5 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistenti nella raccolta e trasporto dei rifiuti e nel controllo di queste operazioni.
2. Ai fini del presente regolamento e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
 - "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
 - "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - "spazzamento" delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
 - "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del decreto legislativo n.

152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

ARTICOLO 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Come disposto all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e dal D.M. n.161 del 10.08.2012;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, secondo le modalità indicate all'articolo 22, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n.161 del 10.08.2012;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D. Lgs n. 152/2006.

ARTICOLO 7 I RIFIUTI URBANI

1. Ai fini del presente regolamento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - "rifiuti domestici": tutti rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad abitazione civile;

- “rifiuti organici”: materiali di natura organica ad alto tasso di umidità destinabili al compostaggio. I rifiuti organici a loro volta sono suddivisibili in umido (scarti da cucina) e verde (scarti da potature, sfalci dell'erba)
- “rifiuti secchi” riciclabili: costituiti da frazione merceologiche a bassa umidità destinati a recupero (carta e cartone, vetro, metallo, prodotti tessili, ecc.)
- “rifiuti ingombranti”: beni durevoli di consumo quali arredi o altri materiali che per peso o dimensione non sono conferibili al servizio ordinario di raccolta
- “rifiuti assimilati”: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2, lett. e) dello stesso decreto.

ARTICOLO 8

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, comma 2, punto e), ed 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento si intendono per rifiuti speciali assimilati i rifiuti, se e in quanto non pericolosi ed entro i limiti quantitativi conferibili di cui all'allegato 1 del presente regolamento, prodotti dalle seguenti categorie di attività' produttive:
 - rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
 - rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lett. h), del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alle seguenti, categorie, così come definite all'art. 2 comma 1, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. 254/2003: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006 limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
 - Nell'Allegato 1 al presente regolamento sono indicati i limiti quantitativi conferibili dalle utenze non domestiche.
2. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998.
3. Le Imprese e gli Enti che per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilabili non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammesse al beneficio della riduzione indicata nel “Regolamento comunale che istituisce la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” prevista dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. Per beneficiare di tale riduzione, le imprese e gli Enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una copia della convenzione e/o contratto stipulato con lo smaltitore incaricato.
4. I riferimenti quantitativi e qualitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali possono essere determinati con apposito provvedimento di Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente regolamento.
5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 9

FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
3. Il Gestore d'intesa con l'amministrazione comunale può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

ARTICOLO 10

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti garantisce la massima copertura del territorio: il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulitura delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
 - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico, le tazze delle alberature stradali comunali, i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 1500 dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di conferimento isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegato n. 2.
4. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta differenziata, unitamente alla collocazione degli specifici contenitori e delle aree attrezzate, sono evidenziate nell'allegato n. 2 del presente regolamento. L'estensione del perimetro di raccolta è stabilito con il presente regolamento e le eventuali successive variazioni, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, possono essere adottate con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento l'Amministrazione comunale individua il centro di raccolta entro il quale vengono destinati i rifiuti urbani ed assimilati, organizzati secondo quanto di seguito previsto dal presente regolamento.

6. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento in altro contenitore di raccolta del territorio comunale.

ARTICOLO 11

NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale. La collocazione dei suddetti contenitori deve avvenire in area pubblica a una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, secondo il piano predisposto ed approvato dall'Amministrazione comunale (allegato 2).
2. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora non sia possibile collocarli entro apposite piazzole opportunamente realizzate ai fini della funzionalità e delle esigenze di igiene, sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare ottimi livelli di igienicità. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia e disinfezione dei contenitori viene garantita dall'Ente Gestore con cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie; la cadenza della raccolta verrà resa nota ai cittadini.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In corrispondenza delle aree gialle che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della Strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei portatori di handicap e fermata dei mezzi pubblici di trasporto.
9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - distanza di 14 m. dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza superiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche, ristoranti e altre attività di vendita di prodotti agro-alimentari.

11. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
12. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.

ARTICOLO 12

LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento, i centri di raccolta dei rifiuti ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Di norma il lavaggio dei contenitori stradali dovrà avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.
3. I contenitori forniti alle utenze domestiche devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche dagli utenti stessi.
4. I contenitori concessi alle utenze devono essere tenuti in condizioni igieniche ottimali a cura degli stessi utenti.

ARTICOLO 13

DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI

1. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti a terra o nei pressi dei contenitori stradali.
3. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti pericolosi, i rifiuti speciali non assimilabili, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti speciali inerti e i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. metalli, ecc.).
4. Nel caso in cui le necessità di conferimento dei rifiuti per quantità, peso o volume superino la dotazione del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'attività di asporto dei rifiuti sarà disciplinata da apposita convenzione oppure il produttore dovrà provvedere in proprio.
5. I rifiuti **di tipo indifferenziato ed organico** non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato

dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.

8. E' fatto divieto di introdurre nei sacchi sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici tali da provocare danni ai mezzi utilizzati per la raccolta. E' parimenti vietato introdurre nei contenitori rifiuti speciali diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani in base al presente regolamento, rifiuti pericolosi e frazioni destinati alla raccolta differenziata.
9. Nelle aree dove è garantito il sistema di raccolta denominato "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal seguente regolamento.
10. Il Comune allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: tali modalità sono rese esecutive con provvedimento di Giunta Comunale.

ARTICOLO 14

NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE

1. I materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in condizioni da evitare la dispersione del contenuto.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La realizzazione e la conduzione del centro di raccolta comunale o intercomunale è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. ed è oggetto di apposito regolamento di gestione. Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è costituito da area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Nel centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico.
3. L'accesso ai centri di raccolta dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite nel regolamento di cui al punto 1 e compatibilmente con le potenzialità qualitative e quantitative delle suddette aree.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ARTICOLO 16 SISTEMI DI RACCOLTA

1. L'Amministrazione Comunale ha attivato sistemi di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da raccolte di tipo stradale, o di prossimità, da raccolte a chiamata presso specifiche utenze o presso le aree di mercato settimanale o **destinate ad eventi periodici**, da raccolte programmate di seguito descritte e di raccolte effettuate nei centri di raccolta di cui all'art. 15 del presente regolamento. Le raccolte sono così articolate:
 - a) la raccolta dei rifiuti indifferenziati, garantita da contenitori stradali entro i quali vengono depositati i rifiuti non differenziati, quelli che non comprendono le frazioni merceologiche conferibili a raccolta differenziata;
 - b) la raccolta differenziata con contenitori stradali garantisce il ritiro di rifiuti organici, carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro e barattolame, utilizzando appositi cassonetti;
 - c) porta a porta per la raccolta di rifiuti costituiti da carta, imballaggi in cartone;
 - d) le raccolte presso particolari utenze consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive;
 - e) raccolte in occasione del mercato settimanale o in occasione di eventi periodici quali feste patronali o altre manifestazioni, per rifiuti quali imballaggi di plastica, carta e legno trattato;
 - f) raccolte a chiamata, effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, di rifiuti indifferenziati e differenziati quali la frazione organica, gli imballaggi in plastica, carta, cartone, legno e legno trattato;
 - g) raccolte presso il centro di raccolta comunale di cui all'art. 15 le cui modalità e relativa regolamentazione è oggetto di apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 17 CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. Il rifiuto indifferenziato consiste nel materiale residuale privo degli imballaggi oggetto di raccolta differenziata di cui al successivo art. 18. La quantità di rifiuto indifferenziato deve essere ridotta al minimo ricorrendo quanto più possibile alla preventiva differenziazione dei materiali riciclabili.
2. Il rifiuto non riciclabile va conferito nei cassonetti, collocati in quantità pari alle necessità dell'utenza.
3. La cadenza della raccolta è programmata almeno bisettimanalmente e comunque in base alle necessità dell'utenza.

ARTICOLO 18 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO

1. I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sono effettuati in orari concordati con il Gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti al recupero.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia e disinfezione dei contenitori viene garantita dall'Ente Gestore con cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie; la cadenza della raccolta verrà resa nota ai cittadini.
3. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento di Giunta Comunale.
5. L'organizzazione della raccolta differenziata, tramite il Gestore del servizio, ha la struttura e la dotazione sufficiente, nelle condizioni attuali, a garantire la copertura dei seguenti servizi:

a) Raccolta differenziata con contenitori stradali adibiti a:**RIFIUTI ORGANICI**

per rifiuti quali avanzi di cibo, filtri di tè, fondi di caffè, carta da cucina, tovaglioli di carta, ceneri fredde di stufe e caminetti, fiori recisi, piantine domestiche, ecc.

- Questi scarti vanno raccolti nelle abitazioni all'interno dell'apposito sacchetto ed inserito nel contenitore stradale di colore marrone fornito all'utenza in comodato gratuito
- Cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CARTA – DENOMINATA “SALVA CARTA”

per rifiuti quali giornali riviste, tetrapack, piccoli imballaggi in cartone, da collocare entro i contenitori stradali con coperchio grigio

- cadenza della raccolta programmata: settimanale

PLASTICA

destinata a imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, polistirolo, vaschette per alimenti, vaschette per alimenti pulite, ecc. da destinare ai contenitori stradali con coperchio di colore giallo

- cadenza della raccolta programmata: bisettimanale

VETRO E BARATTOLAME

per rifiuti quali imballaggi (bottiglie e vasetti) per alimenti in vetro, imballaggi (lattine) di metallo, lattine in alluminio da collocare entro contenitori stradali di colore verde

- cadenza della raccolta programmata: quindicinale

MEDICINALI SCADUTI

- idonei contenitori collocati nelle vicinanze delle farmacie
- Cadenza della raccolta programmata: almeno quindicinale

PILE ESAURITE

- idonei contenitori stradali o presso i rivenditori convenzionati con il Gestore
- Cadenza della raccolta programmata: bimestrale

b) Raccolta porta a porta:**RACCOLTA DI CARTA E CARTONE**

dedicata a rifiuti quali imballaggi in carta e cartone depositati a terra, previa riduzione volumetrica, esclusivamente nelle giornate programmate

- cadenza della raccolta programmata: settimanale

c) Raccolte presso specifiche utenze**RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZE COMMERCIALI O ISTITUZIONALI**

per rifiuti quali avanzi di cibo, filtri di tè, fondi di caffè, carta da cucina, tovaglioli di carta, ceneri fredde di stufe e caminetti, fiori recisi, piantine domestiche, ecc.

- Questi scarti vanno raccolti nelle attività all'interno dell'apposito sacchetto ed inserito nell'apposito contenitore fornito all'utenza in comodato gratuito
- Cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

ROTTAME DI VETRO – DENOMINATA “VETRO BAR”

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata con specifici contenitori
- cadenza della raccolta programmata: settimanale

CARTA E CARTONE NELLE AZIENDE

- direttamente presso le aziende, effettuata con idonei contenitori
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CARTA E CARTONE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata tramite deposito a terra in aree cittadine preventivamente stabilite e individuate in apposita planimetria
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CASSETTE IN PLASTICA

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata con idonei contenitori
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

d) Raccolte presso le aree di mercato settimanale

- Nel giorno di mercato presso le aree di mercato gli ambulanti, coadiuvati dal personale preposto, conferiscono i rifiuti prodotti nella dotazione di cassonetti dislocati nel territorio comunale.

e) Altre raccolte denominate "Raccolte in piazza"

- Il servizio costituisce, quando necessario, articolazione del servizio di raccolta ordinario e viene effettuato a mezzo di cassoni presidiati per i periodi e le località di volta in volta individuati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19**REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI**

1. Deve essere prestata massima attenzione al rispetto delle seguenti indicazioni:

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZA DOMESTICA

- I materiali organici composti da scarti di cucina o dalla preparazione dei pasti che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori in comodato d'uso gratuito.
- I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente a cura dell'utenza.

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZE COMMERCIALI O ISTITUZIONALI

- I materiali organici composti da scarti di cucina o dalla preparazione dei pasti che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati con sede fissa ed in genere presso le utenze collettive.
- I contenitori sono lavati e disinfettati periodicamente a seconda delle necessità.

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI QUALI ERBE E RAMAGLIE

- I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:
- mediante conferimento al centro di raccolta comunale;
- mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali aerati, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- "in proprio" mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall'utente, per il compostaggio della sola frazione verde "erba da sfalcio", come indicato all'articolo successivo.

ARTICOLO 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Gli utenti devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti vegetali, scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi, comunque dovrà essere collocato non a ridosso dal confine con altre proprietà. Rimane a discrezione dell'Amministrazione chiedere la rimozione e lo spostamento in casi di comprovato disturbo per esalazioni o fuoriuscite di liquidi e la verifica del corretto utilizzo del composte domestiche.
2. L'utente è tenuto:
 - a) ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio
 - b) a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza
3. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
5. L'utilizzo del composte non dà diritto ad alcun coefficiente di riduzione della Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

TITOLO V - GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

ARTICOLO 21

RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE

1. I rifiuti sanitari sono quelli prodotti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Sono equiparabili a rifiuti sanitari i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici) che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
3. Ai fini del presente regolamento lo smaltimento i rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
4. I rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

ARTICOLO 22

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato del D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
 5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
 6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
 7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006: in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
 9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.
 10. Per gli altri rifiuti che si originano dai cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc..., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

ARTICOLO 23

RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE NON DOMESTICI

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
2. A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui all'art. 234, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

ARTICOLO 24

RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI / NATANTI E RESIDUI DI CARICO

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel D.Lgs. n. 182/2003 e s.m.i. che delega la gestione dei rifiuti all'Ente portuale.
2. L'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima sono i soggetti competenti a garantire la gestione dei rifiuti conferiti dalle imbarcazioni utenti della struttura portuale.

3. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente, possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 25

RIFIUTI PROVENIENTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA

1. I residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono smaltiti a cura del Gestore del servizio.
2. La gestione di tali rifiuti deve avvenire con ditte regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, utilizzando mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera.
3. I residui derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, costituiti da residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici, carta ecc. purché privi di sostanze pericolose, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine ne viene disposta l'assimilazione anche nell'allegato 1 al presente regolamento.

ARTICOLO 26

RIFIUTI COSTITUITI DA BENI DUREVOLI (RAEE)

1. Ad esaurimento della loro durata operativa i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale o intercomunale, la cui regolamentazione è stabilita all'art. 15.
2. Il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è ammesso e viene rifiutato nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata: per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

TITOLO VI - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ARTICOLO 27 DEFINIZIONI

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o **imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o **imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o **imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto;
- operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le Pubbliche amministrazioni e i gestori;
- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

ARTICOLO 28 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006.

ARTICOLO 29
DIVIETI

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006.

TITOLO VII - PULIZIA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 30 SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 - a) spazzamento e lavaggio stradale;
 - b) svuotamento e pulizia dei cestini;
 - c) pulizia delle caditoie;
 - d) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuto dalle stesse;
 - e) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - f) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
 - g) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - h) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - i) altri servizi possono essere affidati dal Gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

ARTICOLO 31 OBBLIGHI GENERALI

1. I soggetti che beneficiano del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati garantito dall'amministrazione comunale contribuiscono al buon risultato del servizio stesso. Tutte le utenze devono rispettare i seguenti comportamenti:
 - è fatto divieto di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia;
 - nel caso di lavorazioni edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le aree soggette a spazzamento e garantirne il ripristino dopo il termine dei lavori;
 - adottare tutte le precauzioni per evitare il diffondersi di polveri e di altri rifiuti in grado di disperdersi per l'effetto del vento.

ARTICOLO 32 CESTINI STRADALI

1. Il posizionamento, l'installazione e la manutenzione dei cestini stradali vengono valutati ed attuati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esigenze riscontrate o segnalate.
2. I cestini stradali vengono, di norma, svuotati dagli operatori almeno una volta ogni due settimane.

ARTICOLO 33 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale e viene effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento viene effettuato tenendo conto delle necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio.

3. Lo spazzamento dei marciapiedi antistanti le abitazioni private e i pubblici esercizi viene effettuato a cura degli stessi utenti. Il materiale spazzato, quale foglie o altro, deve essere rimosso in modo tale da evitare l'intasamento di caditoie a bocca di lupo e dei tombini di scolo.

ARTICOLO 34

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ARTICOLO 35

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario o chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. I proprietari dei terreni abbandonati, non edificati o non coltivati che si trovano nelle zone urbanizzate o perimetrali a edifici abbandonati, devono provvedere a un costante e periodico sfalcio dell'erba e taglio delle piante infestanti che vi crescono, asportando le relative ramaglie, preservando piante e flora caratteristica del luogo.

ARTICOLO 36

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 37

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 38**PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 39**PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di trenta giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 40**OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI**

1. In caso di nevicate è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ARTICOLO 41**ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 42**POZZETTI STRADALI**

1. L'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ARTICOLO 43**CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S. o indicate nel "Regolamento comunale di Igiene e Sanità", tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

ARTICOLO 44

RACCOLTA DI INDUMENTI USATI

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata negli appositi contenitori stradali diffusi sul territorio.
2. La gestione della raccolta degli abiti usati è affidata ad enti benefici riconosciuti ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale che sono obbligati a comunicare alla medesima i dati relativi alle raccolte.

ARTICOLO 45

RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE

1. I rifiuti pericolosi per rischio infettivo, costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti a rischio che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del Comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal D.M. 28 settembre 1990 sulla prevenzione da HIV. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Pertanto ai fini del confezionamento e trasporto i contenitori di rifiuti sanitari, soprattutto quelli per i rifiuti pericolosi, devono resistere agli urti, avere la chiusura a tenuta dei liquidi, resistere ai liquidi contenuti, essere forniti di un sacco interno e resistere all'impilaggio.

ARTICOLO 46

RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In accordo con la legislazione vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico sono ricompresi tra i rifiuti urbani.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per la loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, quali gli accumulatori al piombo e l'olio minerale esausto, devono essere rimossi e destinati al deposito appositamente attrezzato, o al centro di raccolta comunale, in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.
3. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione comunale e/o de Gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
4. I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

ARTICOLO 47

CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. I proprietari degli animali di affezione sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore debitamente chiuso e depositati unicamente nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 48
CAVE, CANTIERI EDILI E TERRENI COLTIVATI

1. Il conferimento dei rifiuti inerti provenienti da cave, demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche o centri appositamente autorizzati. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia dell'area mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Le imprese edili operanti nei cantieri in esercizio sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta. A tal fine, i soggetti che intendono avviare la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di fine lavori all'ufficio tecnico, devono allegare copia di idonea documentazione tesa ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. nella quale si attesti il riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.
4. I conduttori di terreni coltivati con accesso alle strade aperte al pubblico transito sono tenuti a rimuovere le zolle di terra che si staccano dai pneumatici/cingoli delle macchine operatrici.

ARTICOLO 49
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai centri di raccolta a cura degli organi di Polizia stradale nelle modalità previste dal D.M. 22/10/1999, n. 460.

ARTICOLO 50
BONIFICA DEI SITI

1. Fermo restando quanto precedentemente disposto relativamente all'abbandono dei rifiuti, qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi nel rispetto dei criteri generali dettato al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Da quanto sopra sono esclusi gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con apposito piano, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali dettato al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006

TITOLO VIII - SANZIONI

ARTICOLO 51 ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, chiunque in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300 a Euro 3.000. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
3. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 del D.Lgs. n. 152/2006. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 dello stesso decreto, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

ARTICOLO 52 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 53 VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati.
2. Per violazioni dell'art. 13 del presente regolamento, per il conferimento di rifiuti nei cassonetti con volumi tali da impedirne la chiusura o per il conferimento dei rifiuti senza la preventiva raccolta in sacchetti di plastica o simili, ben chiusi per evitarne la dispersione:
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00).
3. Per violazioni dell'art. 13: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti ingombranti e/o il loro abbandono sui marciapiedi o in strada:
 - da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
4. Per violazione dell'art. 13: conferimento di rifiuti in cassonetti diversi da quelli opportunamente predisposti:
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
5. Per violazioni dell'art. 18: conferimento nei cassonetti di rifiuti impropri:

- da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
6. Per violazioni dell'art. 47: mancata rimozione degli escrementi degli animali domestici condotti all'esterno:
- da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o regionali e ai regolamenti provinciali in materia.
2. Il presente Regolamento annulla e abroga ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

ARTICOLO 55 NORME DI ATTUAZIONE

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale ai sensi della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre gli Allegati Tecnici sono aggiornati con apposita deliberazione giuntalesca.

ARTICOLO 56 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua approvazione in Consiglio Comunale. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto in esso disciplinato.

ALLEGATI TECNICI**ALLEGATO 1****RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER QUALITA' E QUANTITA'**

Sino all'emanazione delle disposizioni previste dalle norme attuative dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. N. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo e quantitativo, i rifiuti di cui all'elenco sotto riportato.

I quantitativi di rifiuti speciali che determinano l'assimilabilità ai rifiuti urbani di cui alla seguente tabella si intendono per quota mensile di conferimento.

QUANTITA'	DESCRIZIONE
m ³ 1,00	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
m ³ 0,50	contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
m ³ 0,50	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
m ³ 0,20	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
m ³ 0,50	frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
m ³ 0,50	paglia e prodotti di paglia;
m ³ 0,50	scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
m ³ 0,50	fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
m ³ 0,50	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
m ³ 0,50	feltri e tessuti non tessuti;
m ³ 0,50	pelle e simil-pelle;
m ³ 0,50	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
m ³ 0,50	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
m ³ 1,00	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
m ³ 0,50	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
m ³ 0,50	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
m ³ 0,50	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
m ³ 0,50	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
m ³ 0,20	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
m ³ 0,20	nastri abrasivi;
m ³ 0,20	cavi e materiale elettrico in genere;
m ³ 0,20	pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
m ³ 0,20	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
m ³ 0,50	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
m ³ 0,20	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
m ³ 1,00	residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori e sgrigliatori comunali (mondiglia - vaglio).

**ALLEGATO 2
PLANIMETRIE**